

COPIA



COMUNE DI ARDENNO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Reg. Deliber.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI “TASI”.

L'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di settembre, alle ore 18:30, nella sala consiliare di Ardenno.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il consiglio comunale, in **sessione straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
DOLCI Riccardo	X	
SONGINI Giuseppe	X	
CASTELLI Carlo	X	
SCENINI Fabio	X	
FUTTEN Fausto		X
MOSSINI Alex	X	
BOIANI Stefano	X	
REGANZANI Barbara	X	
REDAELLI Gianmaria	X	
BONAT Laura	X	
SPEZIALE Agostino	X	
POPPI Remo	X	
BERTINELLI Domenico	X	

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Laura Boiani.

Il Signor Riccardo Dolci, nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/09/2014

Prima di iniziare la trattazione del punto all'o.d.g. il Sindaco dà lettura di una dichiarazione allegata al presente verbale sotto la lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si procede quindi alla trattazione del punto all'o.d.g.;

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTI:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che indica il termine per la deliberazione del bilancio di previsione nel 31 dicembre dell'anno precedente;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, con il quale il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2014;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014 con il quale il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TASI:*

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta”.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (all. B);

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITI gli interventi come di seguito sinteticamente riassunti:

- il Sindaco ricorda la scadenza prevista dall'art. 1 comma 688 della legge 147/2013: entro la data del 10 settembre 2014 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014; sottolinea che la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU, senza l'esenzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze; ricorda che la TASI si presenta ufficialmente come un tributo sui servizi indivisibili, senza che la normativa, per altro, imponga delle percentuali di copertura dei costi degli stessi; evidenzia che il regolamento ricalca le disposizioni normative e che le scelte discrezionali compiute dall'amministrazione hanno riguardato i seguenti punti:

- nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento (la norma permette di scegliere una percentuale compresa tra il 10 e il 30 per cento). La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale. La scelta dell'amministrazione è caduta sulla percentuale minima del 10%, perché l'individuazione del proprietario, rispetto all'occupante, risulta più semplice e, conseguentemente, per l'ente vi sono maggiori garanzie di incassare il gettito stimato;
- l'importo minimo per il versamento del tributo è previsto in € 12 dall'art. 25 della legge 289/2002. Tale importo è derogabile al ribasso: si è ritenuto pertanto di fissare l'importo minimo in € 2, tenuto conto della possibilità che la somma da versare possa essere anche particolarmente bassa, soprattutto alla luce del fatto che l'utilizzatore dell'immobile è tenuto a pagare solo il 10% dell'obbligazione complessiva;
- il versamento del tributo può avvenire in autoliquidazione o a seguito di liquidazione d'ufficio: si è preferito optare per l'autoliquidazione del tributo da parte del contribuente, perché il comune non è in grado, allo stato attuale, di trasmettere dei modelli prestampati; è assicurata in ogni caso, come sempre, la massima disponibilità degli uffici, per chi avesse bisogno;

- Il Consigliere Laura Bonat dà lettura della previsione contenuta nell'art. 4 comma 3 della bozza di regolamento: *“Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.”*; osserva che tale disposizione, per la sua indeterminatezza e discrezionalità, può facilmente diventare l'occasione per non pagare il tributo;

- Il Sindaco concorda con il Consigliere Bonat sulla difficoltà applicativa, dichiarando di essersi posto il medesimo problema;

- Il Segretario Comunale chiarisce che tale previsione è stata mutuata da una circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze (circ. 3/FL del 18/05/2012) emanata in materia di IMU e che l'Anutel propone di adottare nel regolamento, in quanto la base imponibile TASI coincide con quella dell'IMU;

- Il Consigliere Bonat, ne prende atto, ma ribadisce l'estrema discrezionalità con la quale può essere fornita la prova dell'effettiva esigenza di mantenere dimore e residenze separate; propone che la previsione venga tolta, perché il fatto solo di esplicitarla nel regolamento rischia di favorirne l'utilizzo improprio;
- Il Sindaco risponde di non ritenere di dover modificare la bozza di regolamento e rimanda all'applicazione concreta dello stesso la risoluzione di eventuali problemi;
- Il Consigliere Laura Bonat dà lettura della previsione contenuta nell'art. 4 comma 2 della bozza di regolamento: *“Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolve, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.”*; dubita della legittimità della previsione in quanto il terreno pertinenziale perderebbe la capacità edificatoria, incidendo, così, anche sul potere dell'ente di programmare il proprio territorio dal punto di vista urbanistico; a fronte dell'inclusione nel PGT di un'area tra quelle edificabili, al proprietario viene riconosciuta la facoltà di non considerarla tale;
- Il Segretario Comunale chiarisce che, come per l'aspetto precedentemente trattato sull'abitazione principale, la previsione di cui ora si discute, è stata mutuata di principi della Corte di Cassazione (sentenze 25027/2009, 19639/2009, 22844/2010, 22128/2010) formati in materia di IMU e che l'Anutel propone di adottare nel regolamento, in quanto la base imponibile TASI coincide con quella dell'IMU;
- Il Consigliere Boiani Stefano osserva che è sempre molto difficile scrivere delle norme sulle aree edificabili e sulla capacità edificatoria residua;
- Il Consigliere Laura Bonat si chiede come possa sterilizzarsi “stabilmente” il diritto edificatorio e come questo possa essere compatibile con la possibilità di variare le previsioni di un PGT;
- Il Sindaco concorda sulla indeterminatezza della definizione; richiama l'esempio della normativa TARES dello scorso anno che assoggettava a tributo le pertinenze idonee a produrre rifiuti; riconosce la difficoltà che il legislatore a volte incontra nel definire le varie fattispecie;
- Il Consigliere Laura Bonat preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza, per le osservazioni espresse in merito alla formulazione dell'art. 4 commi 2 e 3 della bozza di regolamento;

terminata la discussione,

con voti 8 favorevoli e 4 contrari (Laura Bonat, Agostino Speciale, Bertinelli Domenico e Poppi Remo), espressi in forma palese dai 12 consiglieri presenti dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. C);
- 2) **DARE ATTO** che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;

- 3) **TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 10 settembre 2014, secondo le modalità appositamente previste;

con voti 12 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai 12 consiglieri presenti dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Riesponsabile dell' Area Finanziaria
F.to Marzio Perregrini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, visto il parere di regolarità tecnica, sul presente atto, si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
F.to dott. Marzio Perregrini

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
F.to Riccardo Dolci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Laura Boiani

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/09/2014

Lì, 08/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Laura Boiani

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell'art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6 convertito con legge 15 marzo 1991 n. 80 e dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 – mediante il sistema informatico del Comune di Ardenno. Il responsabile della riproduzione è il Responsabile dell'Area Amministrativa: Daniela Patriarca.

Lì, 08/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Laura Boiani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

[] diverrà esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Lì, 08/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Laura Boiani